



Risultati della consultazione

concernente il

Decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE) (sviluppo dell'acquis di Schengen)

Settembre 2009

INDICE

INDICE	2
I Parte generale	2
1 Oggetto della consultazione.....	2
2 Elenco dei partecipanti.....	3
3. Riassunto dei risultati della consultazione.....	4
II Parte speciale	5
1 Osservazione preliminare.....	5
2 Modifiche della LStr.....	6
2.1 Controlli delle persone alla frontiera	6
2.2 Decisione di allontanamento	6
2.3 Allontanamento in base agli Accordi di associazione alla normativa di Dublino	9
2.4 Decisione di allontanamento tramite modulo standard	10
2.5 Allontanamento senza formalità.....	11
2.6 Termine di partenza e esecuzione immediata	11
2.7 Obblighi dopo la notifica della decisione di allontanamento.....	12
2.8 Traduzione della decisione di allontanamento	13
2.9 Divieto d'entrare in Svizzera.....	14
2.10 Espulsione.....	17
2.11 Sorveglianza delle espulsioni.....	18
2.12 Assegnazione di un luogo di soggiorno	19
2.13 Carcerazione in vista di rinvio coatto	19
2.14 Carcerazione cautelativa.....	20
2.15 Durata massima della carcerazione	20
2.16 Condizioni di carcerazione	21
3 Modifiche della LAsi.....	22
3.1 Decisione d'allontanamento	22
4 Ulteriori osservazioni relative al recepimento della direttiva sul rimpatrio.....	23

I Parte generale

1 Oggetto della consultazione

La direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (in seguito: direttiva sul rimpatrio) è uno sviluppo dell'acquis di Schengen. Le trattative riguardanti la direttiva sul rimpatrio sono durate circa tre anni. La Svizzera era rappresentata in seno ai gruppi di lavoro del Consiglio competenti e ha potuto far confluire il proprio parere nel quadro dei suoi diritti di partecipazione. La decisione formale è stata appannaggio dei competenti organi dell'UE. Il recepimento della direttiva richiede una modifica della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr) e della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi).

Le principali modifiche concernono la LStr. Occorrono modifiche segnatamente nei settori delle misure di allontanamento e respingimento, dell'espulsione e delle misure coercitive. L'attuale allontanamento senza formalità secondo l'articolo 64 LStr va sostituito da una procedura di allontanamento formale (o allontanamento mediante modulo standard). Inoltre, in determinati casi è disposto un divieto d'entrata nei confronti di stranieri il cui soggiorno è irregolare (art. 67 LStr).

Un altro cambiamento importante concerne la durata massima di tutti i tipi di carcerazione secondo l'articolo 79 LStr, che in virtù della direttiva sul rimpatrio passa da 24 a 18 mesi. Infine occorrono modifiche anche nel settore dell'organizzazione dell'allontanamento e dell'esecuzione della carcerazione.

2 Elenco dei partecipanti

Cantoni:

AG	Argovia
AI	Appenzello Interno
AR	Appenzello Esterno
BE	Berna
BL	Basilea Campagna
BS	Basilea Città
FR	Friburgo
GE	Ginevra
GL	Glarona
GR	Grigioni
JU	Giura
LU	Lucerna
NE	Neuchâtel
NW	Nidvaldo
OW	Obvaldo
SG	San Gallo
SH	Sciaffusa
SO	Soletta
SZ	Svitto
TG	Turgovia
TI	Ticino
UR	Uri
VD	Vaud
VS	Vallese
ZG	Zugo
ZH	Zurigo

Partiti:

I Verdi	Partito ecologista svizzero
PLR	Partito liberale radicale svizzero
PSS	Partito socialista svizzero
UDC	Unione democratica di centro

Associazioni mantello nazionali dell'economia:

UPS	Unione padronale svizzera
USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri (parere della Chambre vaudoise des arts et métiers)
USS	Unione sindacale svizzera

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna:

ACS	Associazione dei Comuni svizzeri
UCS	Unione delle Città svizzere

Altre cerchie interessate:

ACNUR	Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
ai	Amnesty International
ASUSC	Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile
AUSL	Associazione degli uffici svizzeri del lavoro
CARITAS beider Basel	
CARITAS Genève	
CARITAS Luzern	
CARITAS Neuchâtel	
CARITAS Svizzera	
CE R+EA	Comitato di esperti Ritorno e esecuzione dell'allontanamento
CFM	Commissione federale della migrazione
CP	Centre Patronal
CRS	Croce Rossa Svizzera
FCPS	Federazione delle chiese protestanti della Svizzera
FER	Fédération des entreprises romandes
FSA	Federazione Svizzera degli Avvocati
FSM	Forum svizzero per lo studio delle migrazioni e della popolazione
GDS	Giuristi e Giuriste Democratici Svizzeri
HEKS	Aiuto delle Chiese evangeliche svizzere
JP	Commissione nazionale svizzera Justitia et pax
OSAR	Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati
OSE	Organizzazione degli Svizzeri all'estero
SIC Svizzera	Società svizzera degli impiegati del commercio
USCEA	Unione svizzera dei comitati ebraici di assistenza
USDC	Unione svizzera delle donne cattoliche

Tribunali federali:

TAF Tribunale amministrativo federale

3. Riassunto dei risultati della consultazione

La procedura di consultazione relativa al Decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (direttiva sul rimpatrio) si è protratta dal 5 giugno al 5 settembre 2009.

Sono pervenuti complessivamente 61 pareri. Si sono pronunciati tutti i Cantoni, 4 partiti, 5 associazioni mantello a livello svizzero e 24 altri partecipanti nonché il Tribunale amministrativo federale.

La grande maggioranza dei partecipanti approva in linea di principio il recepimento della direttiva sul rimpatrio nel diritto nazionale e le connesse modifiche della legge sull'asilo e della legge sugli stranieri. Esprime soddisfazione per l'armonizzazione della procedura d'allontanamento nello spazio Schengen e per il miglioramento della cooperazione tra Stati Schengen conseguito grazie al recepimento della direttiva.

Alcuni partecipanti si limitano a prendere atto del recepimento della direttiva sul rimpatrio quale sviluppo dell'acquis di Schengen, rilevando come il margine di manovra della Svizzera nel quadro del recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen sia relativamente esiguo e come risultati quindi superfluo procedere a una consultazione circostanziata sulle singole modifiche di legge.

Altri partecipanti considerano il recepimento della direttiva sul rimpatrio non scevro di rischi sotto il profilo politico; essa tangerebbe infatti modifiche della legge sugli stranieri e della legge sull'asilo approvate di recente dal Popolo.

In particolare le istituzioni di soccorso sono espressamente favorevoli al recepimento della direttiva sul rimpatrio in quanto migliora lo statuto delle persone interessate. Deplorano tuttavia che l'avamprogetto non preveda la possibilità per gli interessati di farsi consigliare e rappresentare gratuitamente da un legale. Disapprovano altresì la sorveglianza (monitoraggio) dei rimpatri proposta.

Tutti questi pareri figurano nella panoramica generale sotto la rubrica «Approvazione». Le riserve o le osservazioni complementari di questi partecipanti contro o in merito a singole proposte legislative figurano nella parte speciale.

L'UDC è fondamentalmente contraria al recepimento della direttiva sul rimpatrio nel diritto nazionale. La prevista riduzione da 24 a 18 mesi della durata massima della carcerazione preliminare, cautelativa o in vista di rinvio coatto incentiverebbe gli stranieri in situazione irregolare a rendersi irreperibili. Per ovviare a tale inconveniente, il 1° gennaio 2007 la durata massima della carcerazione era stata portata da 18 a 24 mesi. Annullare già dopo breve tempo questa misura mirata adottata secondo i principi democratici significherebbe disattendere clamorosamente la volontà del popolo.

Approvazione di principio del recepimento della direttiva sul rimpatrio

Cantoni: AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH

Partiti: I Verdi, PLR, PSS

Cerchie interessate: ai, CARITAS Svizzera, CARITAS beider Basel, CARITAS Genève, CARITAS Luzern, CARITAS Neuchâtel, CP, GDS, CFM, FER, HEKS, JP, FSA, FCPS, OSAR, USDC, FSM, CRS, ASUSC, ACNUR, USCEA

Tribunali federali: TAF

Rifiuto di principio

Cantoni: -

Partiti: UDC

Cerchie interessate: -

Rinunciano a pronunciarsi

Cantoni: AR

Partiti:-

Cerchie interessate: OSE, SIC Svizzera, AUSL, UPS

II Parte speciale

1 Osservazione preliminare

La parte speciale presenta i pareri dei partecipanti in merito alle singole proposte legislative. Le prese di posizione che rifiutano uno o più articoli o singoli capoversi figurano alla rubrica **Rifiuto**. In caso di approvazione di una disposizione, la relativa presa di posizione figura sotto **Approvazione**. Pure sotto **Approvazione** figurano le prese di posizione che approvano una disposizione adducendo tuttavia proposte complementari. Se una presa di posizione rifiuta singole disposizioni e si astiene dal commentarne altre, si parte dal presupposto che le disposizioni non commentate siano approvate. I partecipanti che si esprimono esplicitamente solo su determinate disposizioni (ad es. TAF) figurano solo in margine a tali disposizioni.

2 Modifiche della LStr

2.1 Controlli delle persone alla frontiera

Art. 7 cpv. 2

Il Consiglio federale disciplina i controlli delle persone alla frontiera che possono essere effettuati giusta gli accordi d'associazione a Schengen. Se l'entrata in Svizzera non è autorizzata, l'autorità competente per il controllo di confine emana una decisione di allontanamento secondo l'articolo 64.

Approvazione

Cantoni: AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG

Partiti: I Verdi, PLR, PSS

Cerchie interessate: ai, CARITAS Svizzera, CARITAS beider Basel, CARITAS Genève, CARITAS Luzern, CARITAS Neuchâtel, CP, GDS, CFM, FER, CE R+EA, HEKS, JP, FSA, FCPS, OSAR, USDC, FSM, CRS, ACNUR, U-SCEA

Rifiuto

Cantoni: ZH

Partiti: UDC

Osservazioni

SG: All'articolo 7 capoverso 2 LStr, nella versione tedesca è prevista la formulazione «... nach diesen Abkommen ...». Manca un riferimento chiaro e non risulta comprensibile di quali accordi si tratta (il problema non esiste nella versione italiana, la quale specifica «...giusta gli accordi d'associazione a Schengen»).

ZH: Occorre sopprimere il secondo periodo in modo da equiparare gli interventi in occasione dei controlli di confine alla frontiera interna agli altri interventi all'interno del Paese; la decisione di allontanamento è emanata dalla competente autorità cantonale di migrazione (art. 64 LStr). In caso di reintroduzione temporanea dei controlli di confine alla frontiera interna dev'essere applicata la medesima procedura prevista per le frontiere esterne (art. 65 LStr; emanazione della decisione d'allontanamento da parte dell'UFM).

2.2 Decisione di allontanamento

Art. 64 Decisione di allontanamento

¹ Le autorità competenti allontanano dalla Svizzera lo straniero mediante decisione se:

- a. non è in possesso del necessario permesso;
- b. non adempie o non adempie più le condizioni d'entrata (art. 5);
- c. il permesso è negato, revocato o non è prorogato.

² Lo straniero che dispone di un titolo di soggiorno valido di un altro Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen è esortato senza formalità a recarsi senza indugio in tale Stato. In caso di mancata osservanza di questa esortazione è emanata una decisione di cui al capoverso 1. Se motivi di sicurezza o ordine pubblici o di sicurezza interna o esterna impongono la sua immediata partenza, è emanata una decisione senza previa esortazione.

³ Il ricorso contro le decisioni di cui al capoverso 1 lettere a e b deve essere presentato entro cinque giorni lavorativi dalla notificazione. Esso non ha effetto sospensivo. L'autorità di ricorso decide entro dieci giorni sulla restituzione dell'effetto sospensivo.

⁴ Le competenti autorità cantionali nominano senza indugio una persona di fiducia che difenda gli interessi degli stranieri minorenni non accompagnati durante la procedura di allontanamento.

Capoverso 1

Approvazione

Cantoni: AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH

Partiti: I Verdi, PSS

Cerchie interessate: ai, CARITAS Svizzera, CARITAS beider Basel, CARITAS Genève, CARITAS Luzern, CARITAS Neuchâtel, CP, GDS, CFM, FER, CE R+EA, HEKS, JP, FSA, FCPS, OSAR, USDC, FSM, CRS, ACNUR, U-SCEA.

Rifiuto

Cantoni: SG
Partiti: UDC, PLR

Osservazioni

AG, BE, BL, GE, GR, NE, SO, SZ, UCS: La procedura formale accrescerà l'onere in termini di personale e di finanze a carico delle autorità cantonali.

CP: Le modifiche della LStr e della LAsi implicheranno oneri supplementari per i Cantoni chiamati a realizzare le nuove disposizioni imposte dalla direttiva nel loro settore di competenza. Il rapporto esplicativo presentato per la consultazione non valuta tuttavia tali oneri supplementari. A nostro avviso si tratta tuttavia di una questione tutt'altro che secondaria, sulla quale il Consiglio federale dovrà chinarsi in collaborazione con le autorità cantonali.

PLR: La sostituzione dell'allontanamento senza formalità mediante una procedura formale è un ulteriore esempio di burocratizzazione e ulteriore complicazione delle procedure. Le procedure complicate vanno respinte, in particolare poiché generano spese supplementari inutili.

SG: Il tenore dell'articolo 64 capoverso 1 lettera c LStr può essere inteso anche come la possibilità di impugnare, oltre l'esecuzione dell'allontanamento, anche la decisione vera e propria di revoca o rifiuto del permesso. La disposizione va pertanto soppressa e occorre rinunciare ad abrogare l'articolo 66 LStr. (Messaggio, la lett. c corrisponde all'art. 66 cpv. 1 LStr nella vecchia versione.)

Capoverso 2

Approvazione

Cantoni: AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SG, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH

Partiti: I Verdi, PSS, PLR

Cerchie interessate: ai, CARITAS Svizzera, CARITAS beider Basel, CARITAS Genève, CARITAS Luzern, CARITAS Neuchâtel, CP, GDS, CFM, FER, HEKS, JP, FSA, FCPS, OSAR, USDC, FSM, CRS, ACNUR, USCEA.

Rifiuto

Cantoni: SO

Partiti: UDC

Osservazioni

GE: Le modalità d'applicazione di questa disposizione, che consente di esortare senza formalità uno straniero a lasciare la Svizzera, andranno precisate a livello d'ordinanza. Sarebbe opportuno conservare il sistema di consegna di una carta di partenza, grazie al quale è possibile conservare una prova di tale esortazione senza formalità e controllare la partenza. Occorrerà peraltro precisare le autorità federali e cantonali abilitate a formulare tale esortazione, ovvero la polizia, le autorità migratorie, il corpo delle guardie di confine ecc.

SO: La nuova disciplina prevista all'articolo 64 capoverso 2 LStr prevede la possibilità, in una prima fase, di esortare senza formalità uno straniero il cui soggiorno è irregolare e che dispone di un titolo di soggiorno valido in un altro Stato Schengen a lasciare la Svizzera. Tale modo di procedere non ha senso in caso di persone già oggetto di un divieto d'entrare in Svizzera. Occorre altresì introdurre un meccanismo di controllo efficace.

VD: La disposizione di cui all'articolo 64 capoverso 2 secondo periodo dovrebbe precisare entro quale termine dev'essere emanata la decisione.

Capoverso 3

Approvazione

Cantoni: AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SG, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH

Partiti: PSS, PLR

Cerchie interessate: CP, FER, FSA, FCPS, FSM

Rifiuto

Cantoni: BS

Partiti: UDC, I Verdi

Cerchie interessate: OSAR, ai, CARITAS beider Basel, CARITAS Svizzera, CARITAS Luzern, CARITAS Zürich, GDS, CFM, HEKS, JP, USDC, CRS, ACNUR, USCEA

Osservazioni

BS: Dato che la persona interessata non dispone di un titolo di soggiorno valido in Svizzera, nel contesto dell'articolo 64 capoverso 3 LStr è opportuno parlare di emanazione di una misura preventiva anziché di restituzione dell'effetto sospensivo. Se tuttavia verrà mantenuta la nozione di effetto sospensivo, sarebbe bene parlare di «costituzione» dell'effetto sospensivo. Infatti, per legge il ricorso non ha effetto sospensivo, dunque non è corretto parlare di restituzione di tale effetto.

BS: Nel caso di stranieri che poco prima o poco dopo il decadere del titolo di soggiorno originale (durevole) presentano una nuova domanda di permesso e che eventualmente impugnano il rigetto di tale domanda, si pone regolarmente la questione del regolamento del soggiorno durante la procedura (di ricorso) pendente. Tale questione è rilevante per la prassi e merita di essere trattata nel contesto di un atto legislativo federale con valore di linea guida. L'articolo 17 capoverso 1 LStr disciplina esclusivamente il caso di stranieri entrati regolarmente in vista di un soggiorno temporaneo e che sollecitano ulteriormente un permesso per un soggiorno durevole.

SZ: Il fatto che in generale i ricorsi contro le decisioni d'allontanamento non abbiano un effetto sospensivo è positivo. Al momento dell'esecuzione ciò può tuttavia sollevare problemi qualora sia restituito l'effetto sospensivo del ricorso interposto dalle persone da allontanare.

OSAR, ai (per analogia anche CARITAS beider Basel, CARITAS Svizzera, CARITAS Luzern, CARITAS Zürich, GDS, CFM, HEKS, JP, USDC, CRS, ACNUR, USCEA): Il termine di ricorso va prorogato a dieci giorni. Il ricorso deve avere altresì un effetto sospensivo. Sotto il profilo del diritto a un ricorso effettivo secondo l'articolo 13 CEDU (in combinazione con gli articoli 3 e 8 CEDU), la proposta è problematica perlomeno qualora vi sia il rischio di una violazione della CEDU. Anche la direttiva, all'articolo 13 paragrafo 1, presuppone «mezzi di ricorso effettivo» contro le decisioni d'allontanamento. Il secondo e il terzo periodo dell'articolo 64 capoverso 3 vanno pertanto stralciati.

I Verdi: Il termine di ricorso dev'essere di almeno 30 giorni. Il ricorso deve altresì avere per legge un effetto sospensivo, con possibilità - a determinate condizioni - di sopprimere tale effetto.

Capoverso 4

Approvazione

Cantoni: AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SG, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH

Partiti: PLR

Cerchie interessate: CP, CFM, FER, HEKS, JP, FCPS, USDC, FSM

Rifiuto

Partiti: UDC, I Verdi, PSS

Cerchie interessate: FSA, OSAR, ai, CARITAS beider Basel, CARITAS Svizzera, CARITAS Luzern, CARITAS Zürich, GDS, I Verdi, CRS, ACNUR, USCEA

Osservazioni

GR: Le autorità federali devono creare le condizioni necessarie per garantire l'esecuzione unitaria e semplice degli allontanamenti in tutta la Svizzera. Occorre segnatamente chiarire il comportamento da adottare nei confronti di persone che, per sottrarsi all'allontanamento, pretendono di essere minorenni (cpv. 4). Considerati gli interessi in gioco e i termini procedurali brevi previsti in questo settore è poco sensato trattare questi casi analogamente alla procedura applicabile nel settore dell'asilo.

OSAR, ai (per analogia anche CARITAS beider Basel, CARITAS Svizzera, CARITAS Luzern, CARITAS Zürich, GDS, I Verdi, PSS, CRS, USCEA): L'avamprogetto (art. 64 cpv. 4 LStr) dev'essere maggiormente esplicitato, ovvero precisare che la nomina di una persona di

fiducia compete alle *autorità tutorie cantionali*. L'autorità che nomina la persona di fiducia non può essere l'autorità competente per l'esecuzione del diritto in materia di stranieri.

FSA: La nomina di «una persona di fiducia che difenda gli interessi degli stranieri minorenni non accompagnati durante la procedura di allontanamento» è troppo vaga e non consente una protezione sufficiente degli interessi delle persone in questione. Una procedura di allontanamento necessita di conoscenze giuridiche specifiche. Occorre precisare maggiormente le qualifiche che deve possedere il rappresentante. Una soluzione possibile sarebbe quella di designare una persona in seno al tribunale dei minori.

ACNUR: Al capoverso 4 occorre preferire la nozione di «fanciullo» a quella di «minorenne». La terminologia utilizzata a livello internazionale distingue inoltre tra minorenni non accompagnati e fanciulli separati dai genitori. Ambo le nozioni devono figurare nel testo di legge. La formulazione non sembra rispondere alle esigenze dell'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo. È preoccupante che fanciulli non accompagnati e separati dalle persone affidatarie possano essere consegnati a un'istituzione di accoglienza nello Stato d'origine senza che vengano formulate esigenze più precise nei confronti di tale istituzione e senza la necessità di attribuire chiaramente al fanciullo una persona di fiducia. Occorre pertanto creare misure di sicurezza supplementari per difendere gli interessi del fanciullo.

2.3 Allontanamento in base agli Accordi di associazione alla normativa di Dublino

Art. 64a Allontanamento in base agli Accordi di associazione alla normativa di Dublino

¹ Se un altro Stato vincolato dagli accordi d'associazione a Dublino (cpv. 4) è competente per lo svolgimento della procedura di asilo in virtù delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, l'Ufficio federale emana una decisione di allontanamento nei confronti delle persone che soggiornano illegalmente in Svizzera.

² Il ricorso deve essere presentato entro cinque giorni lavorativi dalla notificazione della decisione di allontanamento. Non ha effetto sospensivo. L'autorità di ricorso decide entro dieci giorni sulla restituzione dell'effetto sospensivo.

³ Il Cantone di soggiorno dello straniero è competente per l'esecuzione dell'allontanamento e, se del caso, per la concessione e il finanziamento dell'aiuto sociale o del soccorso d'emergenza.

⁴ Gli accordi d'associazione alla normativa di Dublino sono indicati nell'Allegato 1 numero 2.

Capoverso 2

Approvazione

Cantoni: AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH

Partiti: PLR

Cerchie interessate: CP, FER, FSA, FCPS, FSM

Rifiuto

Partiti: UDC, I Verdi, PSS

Cerchie interessate: OSAR, ai, CARITAS beider Basel, CARITAS Svizzera, CARITAS Luzern, CARITAS Zürich, GDS, CFM, HEKS, JP, USDC, CRS, ACNUR, USCEA

Osservazioni

OSAR, ai (per analogia anche CARITAS beider Basel, CARITAS Svizzera, CARITAS Luzern, CARITAS Zürich, GDS, CFM, HEKS, JP, USDC, CRS, ACNUR, USCEA): Il termine di ricorso va prorogato a dieci giorni. Il ricorso deve avere altresì un effetto sospensivo, senza il quale non sarebbe effettivo. Il Consiglio federale dovrebbe trattare la questione anche nel quadro della revisione della LAsi in atto.

I Verdi, PSS: Occorre un ricorso effettivo, da interporre entro dieci giorni, che produca in linea di principio un effetto sospensivo. Il DFGP dovrebbe trattare tale richiesta anche nel quadro della revisione della LAsi in atto.

2.4 Decisione di allontanamento tramite modulo standard

Art. 64b Decisione di allontanamento tramite modulo standard (*nuovo*)

Se lo straniero è entrato illegalmente in Svizzera, la decisione di allontanamento gli è notificata tramite modulo standard.

Approvazione

Cantoni: AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH

Partiti: I Verdi, PLR, PSS

Cerchie interessate: ai, CARITAS Svizzera, CARITAS beider Basel, CARITAS Genève, CARITAS Luzern, CARITAS Neuchâtel, CP, GDS, CFM, FER, HEKS, FSA, FCPS, OSAR, USDC, FSM, CRS, ACNUR, USCEA.

Rifiuto

Partiti: UDC

Osservazioni

GE: Articolo 64b capoverso 1 LStr: Il modulo standard con cui è notificata la decisione di allontanamento dev'essere a disposizione dei Cantoni sin dall'entrata in vigore delle modifiche, così da garantire una prassi uniforme. L'articolo 12 paragrafo 3 della direttiva sul rimpatrio esige una spiegazione in almeno cinque lingue; il modulo per la Svizzera dovrà comprenderne almeno dieci, modificabili in funzione dei Paesi di provenienza degli stranieri che entrano illegalmente.

SO: Nel mettere a punto moduli standard occorre considerare che di regola la decisione rappresenta la valutazione di un caso individuale; occorre pertanto tener conto della situazione individuale e della proporzionalità.

UR: Occorre vagliare se d'ora in poi la carta di notifica della partenza con cui la guardia di confine conferma che la persona da allontanare ha effettivamente lasciato la Svizzera vada stampigliata alla frontiera esterna Schengen anziché come sinora alla frontiera svizzera. Sarebbe auspicabile una pertinente uniformazione.

VD: Il commento relativo a questa disposizione dovrebbe menzionare che la decisione è notificata dalle autorità competenti per il controllo alla frontiera.

VS: Sarebbe auspicabile un unico modulo standard per tutti i Cantoni.

CP (per analogia FER): Il Consiglio federale prevede di mettere a punto dei moduli standard uguali per tutti i Cantoni. A nostro avviso si tratta di una buona scelta, tuttavia viste le ampie competenze di cui dispongono i Cantoni in questo ambito, occorre una collaborazione tra Confederazione e Cantoni per mettere a punto un tale modulo.

GDS: Il contenuto del modulo standard dev'essere stabilito nei dettagli in modo che tutti i Cantoni lavorino con moduli uniformi. Analogamente alla prassi vigente, secondo cui il promemoria di più pagine relativo alla procedura dell'asilo è tradotto in 50 lingue, anche questo modulo standard andrebbe assolutamente tradotto in più di sole cinque lingue.

I Verdi: Analogamente alla prassi vigente, secondo cui il promemoria di più pagine relativo alla procedura dell'asilo è tradotto in 50 lingue, anche questo modulo standard andrebbe assolutamente tradotto in più di sole cinque lingue.

2.5 Allontanamento senza formalità

Art. 64c Allontanamento senza formalità (nuovo)

¹ Lo straniero è allontanato senza formalità se:

- a. è riammesso in un altro Stato Schengen in virtù di un accordo di riammissione vigente al momento dell'entrata in vigore della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (direttiva sul rimpatrio);
- b. è segnalato nel Sistema d'informazione Schengen per essersi visto negare l'entrata conformemente all'articolo 13 del codice frontiere Schengen.

² Su richiesta immediata dello straniero è rilasciata una decisione mediante modulo standard.

Approvazione

Cantoni: AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH

Partiti: I Verdi, PLR, PSS

Cerchie interessate: ai, CARITAS Svizzera, CARITAS beider Basel, CARITAS Genève, CARITAS Luzern, CARITAS Neuchâtel, CP, GDS, CFM, FER, HEKS, JP, FSA, FCPS, OSAR, USDC, FSM, CRS, ACNUR, USCEA.

Rifiuto

Partiti: UDC

Osservazioni

SG: Nel quadro dell'allontanamento (eccezionalmente) senza formalità secondo l'articolo 64c LStr sottoposto a consultazione dovrebbe essere chiarito il rapporto con la presa in carico secondo la procedura Dublino. Attualmente, in presenza di un riscontro Eurodac, stando alla Direzione della sicurezza a Bregenz occorre avviare una procedura Dublino, anche se la persona in questione può essere allontanata secondo una procedura semplice conformemente all'accordo di riammissione tuttora vigente con l'Austria.

GDS: Sotto un profilo sistematico sarebbe logico far precedere l'articolo 64c dall'articolo 64e (Obblighi dopo la notifica della decisione di allontanamento).

2.6 Termine di partenza e esecuzione immediata

Art. 64d Termine di partenza e esecuzione immediata (nuovo)

¹ Con la decisione di allontanamento è fissato un termine di partenza adeguato tra sette e trenta giorni. Se lo esigono circostanze particolari, come ad esempio la situazione familiare o una durata del soggiorno prolungata, è fissato un termine di partenza più lungo o è prorogato il termine di partenza.

² L'allontanamento può essere eseguito immediatamente o può essere fissato un termine di partenza inferiore a sette giorni se:

- a. lo straniero espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici oppure costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera;
- b. indizi concreti fanno temere che lo straniero intende sottrarsi all'allontanamento;
- c. la domanda di rilascio del permesso è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta;
- d. lo straniero è riammesso in un altro Stato Schengen in virtù di un accordo di riammissione vigente al momento dell'entrata in vigore della direttiva sul rimpatrio, il 13 gennaio 2009 (art. 64a cpv. 2 lett. a);
- e. lo straniero è segnalato nel Sistema d'informazione Schengen per essersi visto negare l'entrata conformemente all'articolo 13 del codice frontiere Schengen (art. 64b cpv. 2 lett. b);
- f. lo straniero è allontanato in virtù degli accordi d'associazione a Dublino (art. 64a).

Approvazione

Cantoni: AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH

Partiti: PLR, PSS

Cerchie interessate: ai, CARITAS Svizzera, CARITAS beider Basel, CARITAS Genève, CARITAS Luzern, CARITAS Neuchâtel, CP, CFM, FER, HEKS, FSA, FCPS, OSAR, USDC, FSM, CRS, ASUSC, ACNUR, USCEA.

Rifiuto

Partiti: I Verdi, UDC

Cerchie interessate: GDS, FSA

Osservazioni

BS: Tra le circostanze particolari ai sensi della presente disposizione figurano anche i problemi di salute. Ciò è menzionato nel rapporto esplicativo ma non è sancito dalla legge.

SO: L'estensione dei termini di partenza andrebbe concessa solo in casi eccezionali. Il termine di partenza assai esiguo (30 giorni) previsto dalla direttiva sul rimpatrio comporta il rischio che le disposizioni derogatorie divengano la regola. Appare pertanto necessaria una disciplina uniforme per lo meno a livello di istruzione.

VD: Articolo 64d capoverso 2 lettera c: In quali ipotesi una domanda di permesso di dimora è manifestamente infondata o fraudolenta? Nell'ordinanza d'esecuzione dovrebbero figurare esempi. La decisione deve precisare che la domanda è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta? La decisione dev'essere passata in giudicato ed esecutiva?

PSS, OSAR, ai, CRS, ACNUR: La disposizione va completata per lo meno per quanto riguarda le deroghe menzionate esplicitamente nella direttiva (figli in età scolastica, altri legami familiari e sociali).

I Verdi, GDS: In linea di principio la legge non dovrebbe prevedere l'esecuzione immediata.

ASUSC: Il legislatore non dovrebbe riconoscere quale motivo di proroga del termine (motivo familiare) una procedura futura o già avviata in vista del matrimonio oppure in vista della registrazione di un'unione domestica.

FSA: Ad articolo 64d capoverso 2 lettera a: Dopo «costituisce una minaccia» occorre aggiungere il termine «grave» per garantire la simmetria e la coerenza con l'articolo 67 LStr. Ad articolo 64d capoverso 2 lettera b: Dopo «temere» occorre aggiungere «fortemente». Semplici timori non devono infatti essere considerati sufficienti per giustificare una misura tanto restrittiva.

2.7 Obblighi dopo la notifica della decisione di allontanamento

Art. 64e Obblighi dopo la notifica della decisione di allontanamento (nuovo)

Dopo la notifica della decisione di allontanamento la competente autorità può obbligare lo straniero in particolare a:

- a. presentarsi regolarmente a un'autorità;
- b. fornire adeguate garanzie finanziarie;
- c. depositare documenti di viaggio.

Approvazione

Cantoni: AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH

Partiti: I Verdi, PLR, PSS

Cerchie interessate: ai, CARITAS Svizzera, CARITAS beider Basel, CARITAS Genève, CARITAS Luzern, CARITAS Neuchâtel, CP, GDS, CFM, FER, CE R+EA, HEKS, JP, FCPS, OSAR, USDC, FSM, CRS, ACNUR, USCEA.

Rifiuto

Partiti: UDC

Osservazioni

GR: Occorre chiarire se le garanzie finanziarie possono essere prelevate in vista dell'esecuzione dell'obbligo di partenza oppure solo per l'eventuale copertura delle spese di alloggio e di partenza.

SO: Non è chiaro se le misure previste all'articolo 64e LStr siano in grado di diminuire il rischio di fuga.

2.8 Traduzione della decisione di allontanamento

Art. 64f Traduzione della decisione di allontanamento (*nuovo*)

¹ La competente autorità garantisce che, su richiesta, la decisione di allontanamento sia tradotta per scritto o oralmente in una lingua comprensibile o presumibilmente comprensibile alla persona straniera. Se la decisione di allontanamento è notificata tramite il modulo standard secondo l'articolo 64b, la traduzione non è effettuata. Allo straniero è consegnato un foglio informativo che spiega la decisione di allontanamento.

Approvazione

Cantoni: AI, BE, BL, BS, FR, GE, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH

Partiti: PLR, PSS

Cerchie interessate: ai, CARITAS Svizzera, CARITAS beider Basel, CARITAS Genève, CARITAS Luzern, CARITAS Neuchâtel, CP, CFM, FER, HEKS, JP, OSAR, USDC, FSM, CRS, USCEA.

Rifiuto

Cantoni: AG, GL, SO

Partiti: UDC, I Verdi

Cerchie interessate: GDS, FCPS, ACNUR

Osservazioni

AG: L'articolo 12 paragrafo 2 della direttiva sul rimpatrio non chiede di tradurre l'intera decisione di allontanamento, bensì solo i principali elementi (inserire nella legge) delle decisioni connesse al rimpatrio. Occorre adeguare l'articolo 64f LStr, analogamente all'articolo 45 LAsi, affinché i principali elementi e informazioni della decisione possano essere comunicati, sotto forma di foglio informativo, in una lingua comprensibile all'interessato anche nel quadro degli allontanamenti non notificati mediante modulo standard.

BS: I commenti prevedono che il foglio informativo venga tradotto nelle lingue dei principali Paesi d'origine degli stranieri che entrano irregolarmente in Svizzera. Se uno straniero la cui entrata o il cui soggiorno è irregolare non capisce nessuna di queste lingue, non è precisato in che modo egli vada informato del contenuto e della portata della decisione di allontanamento, né è chiaro se la modalità scelta sia consona al diritto di essere sentiti ai sensi dell'articolo 29 Cost.

GE: Secondo la presente disposizione, l'obbligo di tradurre le decisioni di allontanamento (su domanda dell'interessato) sembra concernere tutti i tipi di decisione emanati dalle autorità migratorie (tra cui le decisioni emanate in applicazione dell'art. 64 cpv. 1 lett. c, che corrisponde all'attuale art. 66 LStr). Sarebbe opportuno che la Confederazione mettesse le traduzioni degli argomenti giuridici tipo maggiormente utilizzati nel quadro delle decisioni di allontanamento a disposizione dei Cantoni, che potranno adeguarle caso per caso. Il tutto nelle lingue dei 50 principali Paesi di provenienza degli stranieri che entrano illegalmente, com'è il caso del foglio informativo fornito attualmente dall'UFM ai migranti.

GL: Il previsto obbligo di tradurre le decisioni d'allontanamento in una lingua che si può supporre sia capita dall'interessato va respinto. Occorre mantenere la prassi attuale e consentire all'autorità che emana la decisione di servirsi della lingua ufficiale locale. La prescrizione proposta provocherebbe molteplici controversie circa la notifica conforme al diritto e quindi vincolante delle decisioni di allontanamento. Deve bastare che la decisione, emanata nella lingua ufficiale del luogo in cui si trova l'autorità emittente, venga notificata in inglese.

GR: Si deve partire dall'idea che il DFGP/UFM elabori il modulo standard e il foglio informativo, e li metta poi a disposizione dei Cantoni nelle varie lingue.

SO: Secondo l'articolo 12 paragrafo 3 della direttiva sul rimpatrio, gli Stati membri possono decidere di rinunciare alla traduzione e di tenere a disposizione i fogli informativi unicamente nelle cinque lingue più frequentemente utilizzate o comprese. Una tale disciplina va respinta in quanto non conforme alle garanzie costituzionali. Visti i termini assai brevi, ciò equivarrebbe di fatto a negare agli interessati l'accesso ai rimedi giuridici.

I Verdi, GDS: Deve assolutamente essere garantita la traduzione in una lingua comprensibile all'interessato. Questi deve altresì essere informato della possibilità di ricorrere.

FCPS: La notifica delle decisioni d'allontanamento mediante foglio informativo tradotto in sole cinque lingue non adempie il criterio della comprensibilità. Vi è inoltre da chiedersi come sia possibile in tal modo spiegare in maniera comprensibile la decisione d'allontanamento a una persona analfabeta.

ACNUR: La decisione dev'essere notificata in una lingua comprensibile e non «presumibilmente comprensibile» alla persona straniera.

2.9 Divieto d'entrare in Svizzera

Art. 67 Divieto d'entrare in Svizzera

¹ L'Ufficio federale dispone un divieto d'entrata nei confronti di uno straniero allontanato se:

- a. non è stato fissato un termine di partenza (art. 64d cpv. 2);
- b. lo straniero non è partito entro il termine previsto.

² L'Ufficio federale può vietare l'entrata a uno straniero allontanato che:

- a. ha violato o minaccia l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero;
- b. ha causato spese assistenziali;
- c. è stato trattenuto in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (art. 75–78).

³ Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere disposto per una durata maggiore se lo straniero rappresenta una minaccia grave per l'ordine e la sicurezza pubblici.

⁴ L'Ufficio federale di polizia (fedpol) può disporre, previa consultazione del Servizio di analisi e prevenzione (SAP), un divieto d'entrata nei confronti di uno straniero allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Fedpol può disporre divieti d'entrata non legati a un allontanamento per una durata di oltre cinque anni e, in casi gravi, per una durata indeterminata.

⁵ L'autorità di decisione può, per motivi umanitari o altri motivi importanti, prescindere dalla disposizione di un divieto d'entrata oppure sospendere totalmente o temporaneamente il divieto.

Capoverso 1

Approvazione

Cantoni: AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH

Partiti: I Verdi, PSS

Cerchie interessate: ai, CARITAS Svizzera, CARITAS beider Basel, CARITAS Genève, CARITAS Luzern, CARITAS Neuchâtel, CP, CFM, FER, HEKS, JP, FSA, OSAR, USDC, FSM, CRS, USCEA.

Rifiuto

Cantoni:

Partiti: PLR, UDC

Cerchie interessate: GDS, FCPS, ACNUR

Tribunali federali: TAF

Osservazioni

GR: Al capoverso 1 sarebbe auspicabile una formulazione più chiara dal punto di vista linguistico (ad es. «...in ogni caso...»).

VD: Articolo 67 capoverso 1 lettera a: la portata esatta di questa disposizione andrebbe meglio precisata. Articolo 67 capoverso 1 lettera b: sembra che il divieto d'entrare in Svizzera sia pronunciato mentre lo straniero si trova ancora nel nostro Paese per non aver rispettato l'obbligo di lasciare la Svizzera. La questione si pone nella misura in cui attualmente l'UFM pronuncia il divieto d'entrata unicamente se ha la prova che lo straniero ha lasciato la Svizzera (conforme alla prassi attuale, ev. nel messaggio). Articolo 67 capoverso 2: non è chiaro, in quanto negli esempi citati nell'articolo 67 capoverso 2 lo straniero è in ogni caso allontanato o espulso dal territorio svizzero.

PLR: Se a determinate circostanze è disposto imperativamente il divieto d'entrare in Svizzera, non vi può essere una libertà d'apprezzamento che tenga conto della proporzionalità. Nel corso della revisione delle due leggi, il Parlamento ha tuttavia provveduto affinché al richiedente sia sempre garantita la libertà d'apprezzamento, anche nelle decisioni sfavorevoli. Ciò verrebbe meno col recepimento della direttiva, cosa che il PLR non appoggia.

ACNUR: Dato che il recepimento della direttiva sul rimpatrio comprende anche le «decisioni Dublino», non è opportuno trattare tali decisioni all'articolo 64d (cpv. 2 lett. f). Perlomeno si dovrebbe rinunciare, nell'articolo 67 capoverso 1 lettera a LStr, al rinvio all'articolo 64 capoverso 2 lettera f LStr.

TAF: Il capoverso 1 riguarda i divieti d'entrata che devono essere imperativamente disposti conformemente alla direttiva sul rimpatrio (non vi è libertà d'apprezzamento). Secondo il capoverso 5, per motivi umanitari o altri motivi importanti è possibile prescindere dalla disposizione di un divieto d'entrata. Non è chiaro come tale disposizione vada intesa in rapporto ai capoversi 1 e 2. Se si riferisce al capoverso 1, è reintrodotta la libertà d'apprezzamento. È altresì incomprendibile che in una situazione come quella descritta al capoverso 1 debba per principio essere disposto un divieto d'entrata, mentre nel quadro di un divieto d'entrata secondo il capoverso 2, ad esempio per una grave violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici, sia data una libertà d'apprezzamento.

Capoverso 2

Approvazione

Cantoni: AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH

Partiti: I Verdi, PLR, PSS

Cerchie interessate: ai, CARITAS Svizzera, CARITAS beider Basel, CARITAS Genève, CARITAS Luzern, CARITAS Neuchâtel, CP, CFM, FER, CE R+EA, HEKS, JP, FCPS, OSAR, USDC, FSM, CRS, ACNUR, USCEA.

Rifiuto

Partiti: UDC

Cerchie interessate: FSA

Tribunali federali: TAF

Osservazioni

FSA: Articolo 67 capoverso 2 lettera b: è scioccante che il semplice fatto di aver causato spese di aiuto sociale possa giustificare il divieto d'entrata. Una tale disposizione è peraltro contraria allo spirito e al tenore degli articoli 16 paragrafo 3, 17 paragrafo 3 e 17 paragrafo 4 della direttiva, la quale obbliga gli Stati a fornire aiuto alle persone che ne hanno bisogno. È inaccettabile associare tale aiuto a una sanzione nei confronti di chi ne beneficia. Tale regola è altresì contraria alla giurisprudenza del Tribunale federale in materia di applicazione dell'articolo 8 CEDU (DTF 2511 633; Jdt 2001 I 335).

TAF: Risulta difficilmente comprensibile come, in una fattispecie secondo il capoverso 1, in linea di principio vada disposto il divieto d'entrata, mentre nel quadro di un divieto d'entrata secondo il capoverso 2, dovuto ad esempio a una violazione grave della sicurezza e dell'ordine pubblici, sia data una libertà d'apprezzamento.

TAF: Vista la formulazione chiara («divieto d'entrata nei confronti di uno straniero allontanato»), ad eccezione dei divieti d'entrata emanati da fedpol, in avvenire non sarà più possibile emanare un divieto d'entrata nei confronti di uno straniero che ha violato la sicurezza e l'ordine pubblici e che ha lasciato autonomamente la Svizzera, senza essere oggetto di una decisione d'allontanamento. Ciò è tuttavia possibile secondo la legislazione vigente. Vi è da chiedersi se tale cambiamento sia intenzionale. In ogni caso la direttiva non esige che il divieto d'entrata possa generalmente essere disposto solo in combinazione con un allontanamento.

Capoverso 3

Approvazione

Cantoni: AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH

Partiti: PLR, PSS

Cerchie interessate: ai, CARITAS Svizzera, CARITAS beider Basel, CARITAS Genève, CARITAS Luzern, CARITAS Neuchâtel, CP, CFM, FER, CE R+EA, HEKS, JP, FCPS, OSAR, USDC, FSM, CRS, ACNUR, USCEA.

Rifiuto

Cantoni: SZ

Partiti: UDC, I Verdi
Cerchie interessate: GDS

Osservazioni

SZ: Deplora che i divieti d'entrata secondo il capoverso 3 possano essere disposti in linea di principio solo per una durata di cinque anni. Propone di rinunciare a fissare una durata massima oppure di estendere le possibilità di un divieto d'entrata di durata maggiore.

I Verdi, GDS: I divieti d'entrata devono sempre essere di durata determinata e di regola non devono superare i tre anni. In linea di principio occorre menzionare le categorie di persone nei confronti delle quali non è possibile disporre un divieto d'entrata. Il divieto deve altresì essere abrogato qualora sia dimostrato che lo Stato verso il quale dev'essere allontanato l'interessato ha violato il divieto del respingimento (principio di *non-refoulement*) o non può (o non vuole) garantire la sicurezza personale della persona allontanata.

Capoverso 4

Approvazione

Cantoni: AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH
Partiti: PLR, PSS

Cerchie interessate: ai, CARITAS Svizzera, CARITAS beider Basel, CARITAS Genève, CARITAS Luzern, CARITAS Neuchâtel, CP, CFM, FER, CE R+EA, HEKS, JP, FCPS OSAR, USDC, FSM, CRS, ACNUR, USCEA.

Rifiuto

Partiti: UDC, I Verdi
Cerchie interessate: GDS

Osservazioni

I Verdi, GDS: I divieti d'entrata devono sempre essere di durata determinata e di regola non devono superare i tre anni. In linea di principio occorre menzionare le categorie di persone nei confronti delle quali non è possibile disporre un divieto d'entrata. Il divieto deve altresì essere abrogato qualora sia dimostrato che lo Stato verso il quale dev'essere allontanato l'interessato ha violato il divieto del respingimento (principio di *non-refoulement*) o non può (o non vuole) garantire la sicurezza personale della persona allontanata.

Capoverso 5

Approvazione

Cantoni: AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH
Partiti: I Verdi, PLR, PSS

Cerchie interessate: ai, CARITAS Svizzera, CARITAS beider Basel, CARITAS Genève, CARITAS Luzern, CARITAS Neuchâtel, CP, GDS, CFM, FER, HEKS, JP, FCPS, OSAR, USDC, FSM, CRS, ACNUR, USCEA.

Rifiuto

Partiti: UDC
Tribunali federali: TAF

Osservazioni

TAF: Secondo il capoverso 5, per motivi umanitari o altri motivi importanti è possibile prescindere dalla disposizione di un divieto d'entrata. Non è chiaro come tale disposizione vada intesa in rapporto ai capoversi 1 e 2. Se si riferisce al capoverso 1, è reintrodotta la libertà d'apprezzamento.

2.10 Espulsione

Art. 69 cpv. 3 e 4 (nuovi)

³ La competente autorità può differire l'espulsione per un periodo adeguato se ciò è necessario in considerazione di circostanze particolari, come ad esempio problemi di salute o l'assenza di possibilità di trasporto. La competente autorità consegna allo straniero una conferma del differimento dell'espulsione.

⁴ Prima di espellere uno straniero minorenne non accompagnato, la competente autorità si accerta che questi sarà ricondotto ad un membro della sua famiglia, a un tutore o presso strutture di accoglienza nello Stato di rimpatrio.

Capoverso 3

Approvazione

Cantoni: AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH

Partiti: I Verdi, PLR, PSS

Cerchie interessate: ai, CARITAS Svizzera, CARITAS beider Basel, CARITAS Genève, CARITAS Luzern, CARITAS Neuchâtel, CP, GDS, CFM, FER, HEKS, JP, FCPS, OSAR, USDC, FSM, CRS, ASUSC, ACNUR, USCEA.

Rifiuto

Partiti: UDC

Osservazioni

FSA: Qui il termine «espulsione» non appare adeguato in quanto previsto principalmente per il Codice penale e le procedure penali, ovvero nel quadro di procedure giudiziarie. Il termine di «rinvio forzato», previsto peraltro dall'articolo 25 Cost., è indubbiamente più appropriato.

Capoverso 4

Approvazione

Cantoni: AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH

Partiti: I Verdi, PLR, PSS

Cerchie interessate: ai, CARITAS Svizzera, CARITAS beider Basel, CARITAS Genève, CARITAS Luzern, CARITAS Neuchâtel, CP, GDS, CFM, FER, HEKS, JP, FCPS, OSAR, USDC, FSM, CRS, ASUSC, ACNUR, USCEA.

Rifiuto

Cantoni: GL

Partiti: UDC

Osservazioni

GL: Nella versione tedesca, l'avamprogetto va oltre le esigenze formulate dalla direttiva sul rimpatrio. Secondo la direttiva è sufficiente accertarsi («sich vergewissern») che siano adempite le condizioni, mentre l'avamprogetto esige che tali condizioni siano garantite («Sicherstellung»). Nella forma proposta, la disposizione è difficilmente realizzabile o può esserlo soltanto con un dispendio sproporzionatamente elevato. Spetta anzitutto allo Stato d'origine occuparsi dei propri cittadini e in particolare rendere possibile la consegna del minorenne non accompagnato presso strutture di accoglienza. Va pertanto ripresa la formulazione della direttiva. In italiano tale problema non esiste, visto che l'avamprogetto parla, come la direttiva, della necessità di «accertarsi».

CARITAS Svizzera: L'articolo 69 capoverso 4 LStr va completato, precisando che l'autorità tenuta ad accertarsi che il minorenne non accompagnato continuerà a beneficiare di adeguate misure di protezione anche nello Stato di rimpatrio è *la competente autorità tutoria*.

CFM: Nel quadro della trasposizione della direttiva nel diritto nazionale, il coordinamento delle misure tutorie con le autorità dello Stato d'origine nel contesto dell'allontanamento di richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati dev'essere sancito nella legge.

2.11 Sorveglianza delle espulsioni

Art. 71a Sorveglianza delle espulsioni (nuovo)

Il Consiglio federale disciplina la sorveglianza delle espulsioni conformemente all'articolo 8 paragrafo 6 della direttiva sul rimpatrio.

Approvazione

Cantoni: AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH

Partiti: I Verdi, PLR

Cerchie interessate: CP, GDS, CFM, FER, HEKS, JP, USDC, FSM, CRS, ASUSC, USCEA

Rifiuto

Cantoni:

Partiti: UDC, PSS

Cerchie interessate: OSAR, ai, CARITAS Svizzera, CARITAS Genève, CARITAS Neuchâtel, HEKS, FCPS, ACNUR

Osservazioni

BE: La sorveglianza (monitoraggio) delle espulsioni a bordo di voli speciali prevista dalla direttiva è logica e adeguata. Per quanto riguarda la composizione del gruppo degli addetti alla sorveglianza occorrerà vegliare all'equilibrio politico.

GR, CE R+EA: È accolta favorevolmente l'intenzione della Confederazione di affidare la sorveglianza a un'organizzazione interna alla Confederazione e non a organizzazioni esterne, come ad esempio singole ONG. Sono tuttavia espressi dubbi circa l'attitudine del Comitato di esperti Ritorno e esecuzione dell'allontanamento ad assumere tale funzione di controllo. Per assicurare in maniera credibile tale funzione di sorveglianza occorre un organo autonomo, munito delle risorse necessarie per svolgere le mansioni affidategli in maniera competente, indipendente e globale.

CE R+EA: Onde garantire una sorveglianza efficace ai sensi della direttiva sul rimpatrio, il Comitato di esperti considera realisticamente la possibilità di istituire un sottogruppo di lavoro che effettui accertamenti e valutazioni indipendentemente dal Comitato. Esso ritiene che la creazione di organi di mediazione indipendenti presso i tre Cantoni aeroportuali sia un'alternativa valida.

SZ: La sorveglianza degli allontanamenti è prevista dalla direttiva e pertanto necessaria. Gli oneri devono restare il più esigui possibile per tutte le parti coinvolte.

UR: Occorre in particolare vagliare la possibilità di registrare in SIMIC le decisioni cantonali di allontanamento. Lo stesso vale per le estradizioni secondo il diritto penale.

PSS, OSAR, ai (per analogia anche CARITAS Svizzera, CARITAS Genève, CARITAS Neuchâtel, HEKS, FCPS, ACNUR): La disciplina proposta è insufficiente e non conforme ai principi della direttiva sul rimpatrio. La Confederazione deve creare le basi per un monitoraggio indipendente ed efficace garantito da organi indipendenti.

CP, USAM: Non è opportuno coinvolgere nel Comitato osservatori indipendenti in materia di rispetto dei diritti dell'uomo. Del resto tale proposta era stata ampiamente discussa e respinta in Consiglio nazionale, nel quadro dei dibattimenti relativi alla legge federale sulla coercizione di polizia e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione.

I Verdi: Come lo indica il rapporto, nell'autunno 2009 dovrebbe essere pronto un pertinente rapporto della Commissione dell'UE. Ci si attende che il Consiglio federale adegui senza indugio il presente avamprogetto di legge in funzione dei risultati del rapporto.

2.12 Assegnazione di un luogo di soggiorno e divieto di accedere a un dato territorio

Art. 74 cpv. 1 lett. b

¹ L'autorità cantonale competente può imporre a uno straniero di non abbandonare o di non accedere a un dato territorio se:

- b. è stata pronunciata nei suoi confronti una decisione di allontanamento o di espulsione passata in giudicato e se indizi concreti fanno temere che lo straniero non intende lasciare il Paese entro il termine di partenza o se non ha osservato il termine di partenza impartitogli.

Approvazione

Cantoni: AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH

Partiti: I Verdi, PLR, PSS

Cerchie interessate: ai, CARITAS Svizzera, CARITAS beider Basel, CARITAS Genève, CARITAS Luzern, CARITAS Neuchâtel, CP, GDS, CFM, FER, HEKS, JP, FCPS, OSAR, USDC, FSM, CRS, ASUSC, ACNUR, USCEA

Rifiuto

Cantoni: GL

Partiti: UDC

Osservazioni

BS: In questo contesto non è chiaro se per l'assegnazione di un luogo di soggiorno e il divieto di accedere a un dato territorio sono applicabili gli stessi criteri previsti dalla giurisprudenza per la carcerazione in vista di rinvio coatto (art. 76 cpv. 1 lett. b n. 3 LStr). Occorre un pertinente chiarimento.

GL: La formulazione della direttiva sul rimpatrio va preferita a quella dell'avamprogetto. Se una persona il cui soggiorno è irregolare rischia di sottrarsi al rimpatrio dev'essere possibile e ammissibile adottare immediatamente misure proporzionate, se necessario anche in via preventiva. Tra tali misure figura anche e segnatamente l'obbligo di dimorare in un determinato luogo e di restare a disposizione delle autorità.

2.13 Carcerazione in vista di rinvio coatto

Art. 76 cpv. 2 e 3

² La carcerazione secondo il capoverso 1 lettera b numero 5 può durare 20 giorni al massimo. I giorni di carcerazione sono computati nella durata massima di cui all'articolo 79.

³ *abrogato*

Approvazione

Cantoni: AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH

Partiti: I Verdi, PLR, PSS

Cerchie interessate: ai, CARITAS Svizzera, CARITAS beider Basel, CARITAS Genève, CARITAS Luzern, CARITAS Neuchâtel, CP, GDS, CFM, FER, CE R+EA, HEKS, JP, SIC Svizzera, FCPS, OSAR, USDC, FSM, CRS, ASUSC, ACNUR, USCEA

Rifiuto

Partiti: UDC

Osservazioni

AI: L'articolo 76 LStr dev'essere adeguato non solo per quanto concerne la durata della carcerazione, bensì anche la competenza per il luogo di carcerazione. Secondo l'articolo 80 capoverso 1 LStr, nei casi contemplati dall'articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5 LStr la carcerazione è ordinata dall'Ufficio federale. Di fatto, tuttavia, al momento della decisione d'asilo l'interessato si trova spesso già nel Cantone, per cui quest'ultimo è parimenti competente per l'esecuzione dell'allontanamento.

2.14 Carcerazione cautelativa

Art. 78 cpv. 2

La carcerazione può durare un mese. Con il consenso dell'autorità giudiziaria cantonale può essere prorogata di due mesi se lo straniero persiste nel suo comportamento e si ostina a non voler lasciare il Paese. È fatto salvo l'articolo 79.

Approvazione

Cantoni: AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH

Partiti: PLR, PSS

Cerchie interessate: ai, CARITAS Svizzera, CARITAS beider Basel, CARITAS Genève, CARITAS Luzern, CARITAS Neuchâtel, CP, CFM, FER, CE R+EA, HEKS, JP, SIC Svizzera, FCPS, OSAR, USDC, FSM, CRS, ASUSC, ACNUR, USCEA

Rifiuto

Partiti: I Verdi, UDC

Cerchie interessate: GDS

Osservazioni

VD: Nella versione francese, il commento menziona erroneamente l'articolo 97 anziché l'articolo 79 LStr. Nel commento risulta peraltro incomprensibile l'apparente contraddizione in merito alla carcerazione cautelativa, a cui, da un lato, non sarebbe applicabile una durata massima, ma che dall'altro potrebbe come sinora protrarsi per al massimo 18 mesi.

PSS, OSAR, ai: È perlomeno incerto se lo scopo della carcerazione cautelativa sia coperto dall'articolo 15 della direttiva sul rimpatrio. Occorre verificare nuovamente e approfonditamente l'ammissibilità della carcerazione cautelativa.

GDS: La carcerazione cautelativa non è conciliabile con la direttiva sul rimpatrio e va pertanto stralciata dalla legge riveduta.

I Verdi: Il titolo del capo IV «Trattenimento ai fini dell'allontanamento» e l'articolo 15 paragrafo 1 della direttiva sul rimpatrio significano chiaramente che l'ordine giuridico europeo non ammette una carcerazione cautelativa come quella prevista dall'articolo 78 LStr vigente. Nella legge riveduta, la carcerazione cautelativa va pertanto stralciata.

2.15 Durata massima della carcerazione

Art. 79 Durata massima della carcerazione

La carcerazione preliminare e in vista di rinvio coatto secondo gli articoli 75-77 e la carcerazione cautelativa secondo l'articolo 78 non possono, assieme, durare più di sei mesi. Con il consenso dell'autorità giudiziaria cantonale, la durata massima della carcerazione può essere prorogata per un periodo limitato non superiore ad altri 12 mesi o, se si tratta di minori tra i 15 e i 18 anni, non superiore ad altri sei mesi, se:

- a. lo straniero non coopera con l'autorità competente;
- b. la trasmissione dei documenti necessari alla partenza da parte di Stati non vincolati dall'accordo d'associazione a Schengen è ritardata.

Approvazione

Cantoni: AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH

Partiti: I Verdi, PSS

Cerchie interessate: ai, CARITAS Svizzera, CARITAS beider Basel, CARITAS Genève, CARITAS Luzern, CARITAS Neuchâtel, CP, GDS, CFM, FER, HEKS, JP, FCPS, OSAR, USDC, FSM, CRS, ASUSC, USCEA

Rifiuto

Cantoni:

Partiti: PLR, UDC

Cerchie interessate: FSA, ACNUR

Tribunali federali: TAF

Osservazioni

SO: Prende atto della riduzione della durata massima della carcerazione. Da anni l'ottenimento dei documenti costituisce il principale problema nell'esecuzione degli allontanamenti. Inoltre si assiste a una complessità crescente dei casi. Sempre più persone si mostrano renitenti, per cui ci si deve attendere un numero sempre maggiore di casi in cui viene raggiunta la durata massima della carcerazione.

VD: La riduzione della durata massima della carcerazione da 24 a 18 mesi non è un problema per il Cantone di Vaud in quanto sinora non è mai stato necessario trattenere nessuno così a lungo.

ACNUR: Nella legge manca l'indicazione secondo cui la carcerazione costituisce in ogni caso l'ultima ratio, per analogia a quanto previsto nell'articolo 15 della direttiva sul rimpatrio. Una durata massima di 12 mesi per i minori è nettamente superiore a quanto richiesto dall'articolo 17 della direttiva («periodo adeguato il più breve possibile»).

FSA: Il termine «carcerazione» è impiegato anche nelle leggi penali e non è adeguato al contesto. La direttiva europea utilizza a giusto titolo il termine di «trattenimento». Si tratta di una distinzione non semantica: la direttiva impone infatti agli Stati di non mischiare i detenuti di diritto comune alle persone trattenute in vista dell'allontanamento.

PLR: Nel quadro della revisione della legge sull'asilo e della legge sugli stranieri, una forte maggioranza del Parlamento e successivamente anche del Popolo ha optato per una durata massima della carcerazione di 24 mesi. È sconcertante osservare come il risultato di quest'ampia discussione politica venga invalidato già dopo così breve tempo.

UDC: Occorre respingere con forza la riduzione della durata massima della carcerazione da 18 a 24 mesi, richiesta dalla direttiva sul rimpatrio. Tale riduzione, infatti, violerebbe una chiara decisione popolare e accrescerebbe di nuovo nettamente il rischio che i richiedenti l'asilo respinti si rendano irreperibili.

TAF: Propone di tralasciare l'aggiunta «con il consenso dell'autorità giudiziaria cantonale». Dai documenti in consultazione infatti non risulta né una speciale esigenza in tal senso né il motivo per cui ciò sarebbe necessario. Peraltro l'articolo 80 capoverso 2 LStr prevede già un controllo giudiziario.

2.16 Condizioni di carcerazione

Art. 81 Condizioni di carcerazione

¹ I Cantoni provvedono affinché una persona in Svizzera, designata dallo straniero incarcerato, sia informata. Lo straniero incarcerato può comunicare verbalmente e per scritto con il rappresentante legale.

² La carcerazione è eseguita in locali adeguati. Lo straniero incarcerato dev'essere alloggiato separatamente da persone in carcerazione preventiva o che scontano una pena. Per quanto possibile, gli è offerta un'occupazione adeguata.

³ Le condizioni di carcerazione devono tenere conto delle esigenze delle persone bisognose di protezione, dei minori e delle famiglie. Vanno osservati in particolare gli articoli 16 e 17 della direttiva sul rimpatrio.

Capoverso 1

Approvazione

Cantoni: AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH

Partiti: I Verdi, PLR, PSS

Cerchie interessate: ai, CARITAS Svizzera, CARITAS beider Basel, CARITAS Genève, CARITAS Luzern, CARITAS Neuchâtel, CP, GDS, CFM, FER, CE R+EA, HEKS, JP, SIC Svizzera, FSA, FCPS, OSAR, USDC, FSM, CRS, ASUSC, ACNUR, USCEA

Rifiuto

Partiti: UDC

Capoverso 2

Approvazione

Cantoni: AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH

Partiti: I Verdi, PLR, PSS

Cerchie interessate: ai, CARITAS Svizzera, CARITAS beider Basel, CARITAS Genève, CARITAS Luzern, CARITAS Neuchâtel, CP, GDS, CFM, FER, HEKS, JP, FSA, FCPS, OSAR, USDC, FSM, CRS, ASUSC, ACNUR,USCEA

Rifiuto

Partiti: UDC

Osservazioni

FR: Le condizioni di carcerazione previste dal nuovo articolo 81 capoverso 2 LStr impongono ai Cantoni di non raggruppare gli stranieri in carcerazione amministrativa con le persone in carcerazione preventiva o che scontano una pena. Il Cantone di Friburgo dispone già tuttora di sezioni separate per queste due categorie di detenuti. Saranno tuttavia necessarie ulteriori trasformazioni per separare completamente gli stranieri in detenzione amministrativa dagli altri detenuti durante le attività sociali (sport, passeggiata), il lavoro o le altre occupazioni. Rileviamo che tali trasformazioni avranno importanti conseguenze per quanto riguarda l'organizzazione e il funzionamento del penitenziario previsto a tal fine.

UDC: I Cantoni non devono sopportare oneri supplementari a causa della separazione dei cittadini di Stati terzi incarcerati dai detenuti in carcerazione preventiva o che scontano una pena. Questa esigenza va adempita in uno spirito pragmatico e per quanto possibile evitando onerosi lavori di trasformazione degli immobili.

Capoverso 3

Approvazione

Cantoni: AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH

Partiti: I Verdi, PLR, PSS

Cerchie interessate: ai, CARITAS Svizzera, CARITAS beider Basel, CARITAS Genève, CARITAS Luzern, CARITAS Neuchâtel, CP, GDS, CFM, FER, HEKS, JP, FCPS, OSAR, USDC, FSM, CRS, ASUSC, ACNUR,USCEA

Rifiuto

Cantoni: SO

Partiti: UDC

Osservazioni

SO: Per quanto concerne le condizioni di carcerazione, la direttiva sul rimpatrio contiene regole più precise di quanto previsto dalla LStr vigente. Il nuovo articolo 81 LStr dovrebbe tuttavia riprendere testualmente le formulazioni della direttiva - in special modo per quanto concerne i minori. Un semplice rimando non è considerato sufficiente.

3 Modifiche della LAsi

3.1 Decisione d'allontanamento

Art. 45 Titolo, cpv. 2 e 3 (nuovi) Decisione d'allontanamento

² Con la decisione di allontanamento è fissato un termine di partenza adeguato tra sette e trenta giorni. Se lo esigono circostanze particolari, come ad esempio la situazione familiare o una durata del soggiorno prolungata, è fissato un termine di partenza più lungo.

³ Al richiedente l'asilo è consegnato un foglio informativo con spiegazioni relative al contenuto della decisione di allontanamento.

Capoverso 2

Approvazione

Cantoni: AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH

Partiti: I Verdi, PLR, PSS

Cerchie interessate: ai, CARITAS Svizzera, CARITAS beider Basel, CARITAS Genève, CARITAS Luzern, CARITAS Neuchâtel, CP, GDS, CFM, FER, HEKS, JP, FSA, FCPS, OSAR, USDC, FSM, CRS, ASUSC, ACNUR, USCEA

Rifiuto

Partiti: UDC

Osservazioni

OSAR, ai, CRS, ACNUR: La disposizione va completata perlomeno con le deroghe menzionate esplicitamente dalla direttiva sul rimpatrio (esistenza di bambini che frequentano la scuola, esistenza di altri legami familiari e sociali).

ACNUR: Nel quadro di un rimpatrio attraverso uno «Stato sicuro», lo Stato d'accoglienza dev'essere informato qualora la domanda d'asilo non sia ancora stata oggetto di una decisione materiale. Occorre esigere la garanzia di una procedura d'asilo equa che tenga conto in particolare delle esigenze delle persone vulnerabili.

Capoverso 3

Approvazione

Cantoni: AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH

Partiti: I Verdi, PLR, PSS

Cerchie interessate: ai, CARITAS Svizzera, CARITAS beider Basel, CARITAS Genève, CARITAS Luzern, CARITAS Neuchâtel, CP, GDS, CFM, FER, HEKS, JP, FCPS, OSAR, USDC, FSM, CRS, ASUSC, USCEA

Rifiuto

Partiti: UDC

Cerchie interessate: ACNUR

Osservazioni

ACNUR: Visto il contenuto giuridico del foglio informativo e considerato il breve lasso di tempo che intercorre tra la consegna di tale foglio informativo e l'allontanamento effettivo, il richiedente l'asilo può riscontrare difficoltà nel comprendere il significato della procedura di allontanamento.

ACNUR: Nel quadro di un rimpatrio attraverso uno «Stato sicuro», lo Stato d'accoglienza dev'essere informato qualora la domanda d'asilo non sia ancora stata oggetto di una decisione materiale. Occorre esigere la garanzia di una procedura d'asilo equa che tenga particolarmente conto delle esigenze delle persone vulnerabili.

TAF: Benché non siano numerosi, esistono casi in cui il richiedente deposita la propria domanda d'asilo dopo essere entrato illegalmente in Svizzera. In tali casi dovrebbe essere applicato automaticamente l'articolo 12 paragrafo 2 della direttiva, senza che ciò venga sancito dall'avamprogetto.

TAF: Inserendo nell'articolo 44 LAsi un rimando agli articoli della LStr che attuano la direttiva (art. 64 segg. LStr) si corroborerebbe l'intento di evitare incongruenze tra la procedura d'allontanamento secondo la LStr e quella secondo la LAsi.

4 Ulteriori osservazioni relative al recepimento della direttiva sul rimpatrio

Articolo 13 della direttiva sul rimpatrio (mezzi di ricorso)

OSAR, ai, GDS (per analogia anche CARITAS beider Basel, CARITAS Svizzera, CARITAS Genève, CARITAS Luzern, CARITAS Neuchâtel, CARITAS Zürich, HEKS, JP, FCPS, FSM,

USDC, CRS, ACNUR, USCEA): Occorre inserire nella legge una disposizione tesa a garantire la consulenza e la rappresentanza legali finanziate dallo Stato per tutte le procedure di allontanamento nell'ambito del diritto degli stranieri. Nel quadro della revisione della LAsi in atto occorre inoltre inserire una tale disposizione anche nella LAsi, in modo che anche nelle procedure di allontanamento nell'ambito dell'asilo siano garantite la consulenza e la rappresentanza legali finanziate dallo Stato.

I Verdi, PSS: L'articolo 13 paragrafo 4 della direttiva sul rimpatrio obbliga gli Stati a provvedere a garantire, su richiesta, la necessaria assistenza e/o rappresentanza legale gratuita ai sensi della pertinente legislazione o regolamentazione nazionale e rimanda alle pertinenti disposizioni della direttiva dell'UE concernente le procedure, la quale descrive la portata della consulenza legale da fornire. Nel quadro della revisione della LAsi in atto occorre inoltre inserire una tale disposizione anche nella LAsi, in modo che anche nelle procedure di allontanamento nell'ambito dell'asilo siano garantite le esigenze in materia di consulenza e rappresentanza legali finanziate dallo Stato.

TAF: Segnatamente per quanto concerne il recepimento dell'articolo 13 paragrafi 3 e 4 della direttiva sul rimpatrio (mezzi di ricorso) ci si deve per lo meno chiedere se l'attuale assistenza giuridica in virtù dell'articolo 65 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) sia consona alle esigenze del diritto comunitario. In tal senso sarebbe auspicabile che le disposizioni della direttiva il cui recepimento non richiede una modifica di legge fossero menzionate esplicitamente nei commenti (o nel messaggio), illustrando in quale misura le basi legali esistenti sono consone alle esigenze della direttiva da recepire.

HEKS: Nel quadro del recepimento della direttiva sul rimpatrio 2008/115/CE dovrebbe essere recepita anche la direttiva 2005/85/CE.